



Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale Ordinario di Chieti

Composto dai magistrati:

DOTT. GIANLUCA FALCO

Presidente

DOTT. MARCELLO COZZOLINO

Giudice estensore

DOTT. FRANCESCO GRASSI

Giudice

Riunito in camera di consiglio in data 4.2.2026, letti gli atti del procedimento n. 6-1/2026 r.g., ha emesso la seguente

SENTENZA

Avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 d. lgs. n. 14/2019

La sig.ra SPINETTI FAUSTA (C.F. SPNFST66S50F611N), nata il 10.11.1966 a Monterotondo, residente ad Ortona in via della Fonte Santa n. 5, in data 30.1.2026 ha depositato, con l'assistenza dell'O.C.C. presso l'Ordine degli Avvocati di Chieti, un ricorso con cui ha chiesto l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.

Il Tribunale,

preso atto della mancanza di domande di accesso alle procedure disciplinate dal titolo IV del d. lgs. n. 14/2019, ritenuto che la sig.ra Spinetti si trovi in uno stato di sovraindebitamento, desumibile dal fatto che i suoi redditi sono manifestamente insufficienti a consentirle il regolare adempimento delle obbligazioni pecuniarie da cui è gravata,

letta la relazione allegata al ricorso, redatta dall'O.C.C., che attesta la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice,

p.q.m.

dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni della sig.ra Spinetti Fausta

Nomina giudice delegato il dott. Marcello Cozzolino.

Conferma quale liquidatore l'O.C.C. presso l'Ordine degli Avvocati di Chieti, che ha assistito la sig.ra Spinetti nella presentazione del ricorso introduttivo.

Dispone che il liquidatore, entro giorni 10 dalla comunicazione del presente provvedimento, fornisca al giudice delegato tutta la documentazione necessaria ai fini della determinazione dei limiti stabiliti dall'art. 268 comma 4 lettera b) c.c.i., ed ai fini dell'invocata esclusione dalla liquidazione dell'autovettura della sovraindebitata.



Ordina alla debitrice il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori.

Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a 90 giorni, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere all'O.C.C., a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 d.lgs. n. 14/2019, applicandosi l'art. 10 comma 3 del medesimo decreto.

Ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Dispone che il provvedimento venga posto in esecuzione dall'O.C.C., che provvederà alla trascrizione della presente sentenza.

Dispone l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo Tribunale, a cura dell'O.C.C.

Dichiara l'applicabilità degli artt. 143, 150 e 151 d. lgs. n. 14/2019 quanto, rispettivamente, ai rapporti processuali, al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali, ed al concorso dei creditori.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Chieti, lì 4.2.2026

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott. Marcello Cozzolino

IL PRESIDENTE

Dott. Gianluca Falco

